

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)  
25 febbraio 1992 \*

Nei procedimenti T-18/89 e T-24/89, Spese,

**Harissios Tagaras**, ex dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Salonicco, con l'avv. E. Sachpekidou, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Catherine Thill, 17, boulevard Royal,

richiedente,

contro

**Corte di giustizia delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. Francis Hubeau, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo nell'ufficio dello stesso agente presso la Corte di giustizia, Kirchberg,

resistente,

aventi ad oggetto un'istanza di liquidazione delle spese a seguito della sentenza emessa dal Tribunale il 7 febbraio 1991,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, D. A. O. Edward e C. Briët, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

\* Lingua processuale: il francese.

**Ordinanza**

- 1 Con atto depositato in cancelleria il 2 giugno 1987, il sig. Tagaras proponeva alla Corte di giustizia un ricorso, registrato col numero 162/87, avente ad oggetto l'annullamento, da un lato, della decisione della Corte in data 23 settembre 1986 con la quale egli veniva nominato dipendente in prova, in quanto vi si stabiliva il suo inquadramento al primo scatto del grado A 7, e, dall'altro, del silenzio-rifiuto opposto al suo reclamo del 7 novembre 1986. Contro tale ricorso, la convenuta sollevava, il 26 agosto 1987, un'eccezione d'irricevibilità, sulla quale il ricorrente presentava le sue osservazioni il 24 settembre 1987.
  
- 2 Con atto depositato in cancelleria il 18 novembre 1987, il sig. Tagaras proponeva alla Corte, per l'eventualità che il ricorso precedente venisse dichiarato irricevibile, un secondo ricorso inteso all'annullamento della decisione della Corte in data 23 settembre 1986 con la quale egli veniva nominato dipendente in prova, in quanto vi si stabiliva il suo inquadramento al primo scatto del grado A 7, nonché del silenzio-rifiuto opposto, rispettivamente, alla sua domanda del 7 novembre 1986 e al suo reclamo del 12 maggio 1987. Anche contro questo secondo ricorso, registrato col numero 351/87, la convenuta sollevava un'eccezione d'irricevibilità, l'8 gennaio 1988. Il ricorrente presentava le proprie osservazioni sulla nuova eccezione d'irricevibilità il 13 gennaio 1988.
  
- 3 Il 10 febbraio 1988 la Corte (Terza Sezione) disponeva la riunione delle cause 162/87 e 351/87 ai fini della procedura scritta, della trattazione orale e della sentenza, e decideva di esaminare le eccezioni d'irricevibilità unitamente al merito.
  
- 4 L'8 aprile 1988 la convenuta designava, per assistere il proprio agente, l'avv. Loukopoulos, del foro di Atene.
  
- 5 In forza dell'art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la Corte (Terza Sezione), con ordinanza 15 novembre 1989, rinviava al Tribunale le suddette cause. La causa 162/87 veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale col numero T-18/89, la causa 351/87 col numero T-24/89.

- 6 In tali cause, il sig. Tagaras era rappresentato dall'avv. E. Sachpekidou, del foro di Salonicco, nella fase scritta, e dall'avv. A. Kalogeropoulos, del foro di Atene, nella fase orale.
  
- 7 Le stesse cause portavano alla sentenza emessa dal Tribunale il 7 febbraio 1991, nella quale il primo ricorso (T-18/89) veniva dichiarato irricevibile, il secondo ricorso (T-24/89) ricevibile, la decisione della Corte in data 23 settembre 1986 veniva annullata nella parte che stabiliva l'inquadramento del ricorrente nello scatto, e tutte le spese in entrambe le cause venivano poste a carico della convenuta. Il Tribunale condannava quest'ultima a sopportare le spese del ricorso dichiarato irricevibile, considerando che, col suo comportamento, essa aveva indotto il ricorrente a proporre due ricorsi per difendere i propri interessi.
  
- 8 Il 30 aprile 1991 l'avv. Kalogeropoulos inviava alla convenuta, relativamente agli onorari e alle spese processuali nelle due cause, due conteggi dettagliati dai quali risultavano, rispettivamente, un importo di 295 000 BFR ed uno di 50 280 BFR.
  
- 9 Con lettera del 10 giugno 1991 indirizzata all'avvocato del ricorrente, l'agente della convenuta faceva presente che questa, « tenuto conto fra l'altro della non eccessiva difficoltà della causa e dei parametri di riferimento a sua disposizione », considerava troppo elevati gli onorari richiesti, e comunicava che la convenuta sarebbe stata disposta a pagare, a titolo di onorari, la somma di 150 000 BFR.
  
- 10 Il 2 agosto 1991 il ricorrente inviava all'agente della convenuta una lettera nella quale dichiarava di essere pronto, pur continuando a ritenere giusta e ragionevole la propria pretesa iniziale, a ridurre l'ammontare onde pervenire ad una soluzione immediata e definitiva della controversia. Egli accettava di rinunciare al 35% degli onorari richiesti, ad eccezione di quelli relativi alla trattazione orale, il che portava la sua pretesa a 219 000 BFR.

- 11 Con lettera del 18 settembre 1991, all'avvocato del ricorrente si comunicava che la convenuta intendeva versargli 175 000 BFR a titolo di onorari e 50 280 BFR a titolo di spese.
- 12 Stando così le cose, con atto depositato in cancelleria il 15 novembre 1991, il ricorrente proponeva al Tribunale un'istanza di liquidazione delle spese.
- 13 Com'è stato più volte dichiarato dalla Corte, il giudice comunitario « è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui tali compensi possono essere rifiutati dalla parte condannata alle spese ». Ne consegue che il Tribunale « non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti ». Poiché nel diritto comunitario non figurano disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale « deve liberamente valutare i termini della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti od ai consulenti che hanno prestato la loro opera e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti » (ordinanza della Corte 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, causa 318/82, Racc. pag. 3727).
- 14 Considerato quanto precede e tenuto conto della difficoltà della lite, del numero di memorie redatte e del tempo necessario per spostarsi a Lussemburgo onde assistere all'udienza, l'importo totale delle spese da rifondere al ricorrente a titolo di onorari va fissato in 220 000 FB, somma che dev'essere maggiorata dell'IVA su di essa eventualmente dovuta.
- 15 Poiché il Tribunale, nel fissare le spese ripetibili, ha tenuto conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della presente pronuncia, non v'è motivo di statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti in relazione all'attuale procedimento accessorio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

**L'importo totale delle spese che la convenuta deve rifondere al ricorrente a titolo di onorari è fissato in 220 000 BFR, oltre all'IVA eventualmente dovuta su tale somma.**

Lussemburgo, 25 febbraio 1992.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

R. García-Valdecasas